

CC.

TORNATA DEL 20 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Congedi — Comunicazione della Giunta Municipale di Carpi — Discussione del progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Dichiarazione del Ministro Guardasigilli e accettazione del progetto dell'Ufficio Centrale — Parlano sull'ordine della discussione i Senatori Marzucchi, Chiesi, Siotto-Pintor — Considerazioni dei Senatori Musio e Arrivabene — Chiusura della discussione generale — Osservazioni del Senatore De Foresta, Relatore — Parole del Senatore Musio per un fatto personale — Squittinio segreto pei due progetti di legge, ieri approvati: 1. Per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni; 2. Per disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica — Discorso del Senatore Marzucchi in favore dell'abolizione della pena di morte, e sua proposta di emendamento — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in merito — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, della Guerra, della Marina, dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio, De Falco.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3750. Il Sindaco di Varese (Como), a nome del Consiglio comunale e degli abitanti della detta città, presenta al Senato il voto perchè venga tolta dal Codice penale la pena di morte. »

Il **Presidente** dà lettura delle lettere dei Senatori Merini, Sanvitale, Imperiali, Irelli e Martinengo Leopardi i quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** La Giunta municipale di Carpi con sua nota del 15 aprile ringrazia il Senato della delibera-

zione colla quale ha ordinato di trasmettere a quel Comune le parole pronunciate dal Presidente rispetto al compianto Senatore generale Fanti; dalla quale deliberazione fu data comunicazione con dispaccio telegrafico a quel Comune nello stesso giorno 11 del mese corrente in cui essa fu presa.

Nello stesso tempo quella Giunta trasmette una copia della pubblicazione fatta dal Comune del dispaccio telegrafico annunciante la deliberazione del Senato ed anche di una composizione poetica riguardante il detto infausto avvenimento.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER ESTENSIONE  
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.  
(V. *Atti del Senato N. 196.*)

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

Do lettura anzitutto del progetto di legge ministeriale.

« Art. 1. Il Codice penale del 20 novembre 1859 è esteso alle provincie toscane, ed entrerà in vigore nelle

medesime dal 1° gennaio 1866, salve le disposizioni degli articoli seguenti. »

« Art. 2. È abolita nel Regno d'Italia la pena di morte in tutti i crimini puniti con la medesima nel Codice penale comune.

» Alla pena di morte è sostituita quella della reclusione cellulare perpetua.

» In tutti i crimini puniti nello stesso Codice coi lavori forzati a vita, a questa pena rimane surrogata quella de' lavori forzati per anni 30.

» Sono applicabili a quest'ultima pena le disposizioni del Codice penale concernente i lavori forzati a vita. »

« Art. 3. Sono abrogati gli articoli 531 e 534 delle disposizioni contenute nel Decreto del 17 febbraio 1861 e nella legge del 30 giugno 1861, riguardanti le modificazioni introdotte, per le provincie meridionali, nel Codice penale del 20 novembre 1859.

» Sono richiamati in vigore in quelle provincie gli articoli 530, 531 e 534 del detto Codice. »

« Art. 4. Un regolamento approvato con Decreto Reale determinerà le case ed i modi di espiazione delle anzidette pene; le discipline penitenziarie da osservarsi. »

« Art. 5. Fino a nuove disposizioni, nelle provincie toscane la pena della reclusione cellulare perpetua sarà espiaa nell'*Ergastolo* e quella dei lavori forzati a tempo nella *casa di forza*, sotto le discipline prescritte dal Regolamento per gli stabilimenti penali pubblicato in Toscana nel 2 giugno 1853, e dal Decreto del Governo toscano del 1 gennaio 1860. »

« Art. 6. Il Codice penale pubblicato in Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno, e tutte le altre leggi e disposizioni nelle materie contemplate nel nuovo Codice, sono abrogati.

» Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso novello Codice. »

« Art. 7. È stanziata sul bilancio del 1865 del Ministero dell'Interno la somma di un milione di lire per adattamento delle carceri, tanto destinate alla reclusione cellulare perpetua, quanto ai lavori forzati a tempo. »

Do pure lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 222, 232, 366, 367, 368, 376, in quello dell'infanticidio, non che nei casi preveduti dall'art. 533 numero 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

» Questa disposizione non ha luogo pel reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona, contemplato eziandio nel suddetto articolo 660. »

« Art. 2. Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del Luogotenente Generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno

stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425 e 481, i quali sono modificati come segue :

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati o prescritti, ed in luogo pubblico o privato da determinarsi di volta in volta in conformità del regolamento.

» Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffizi ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

» La prova però della falsità non potrà essere somministrata che nel modo autorizzato dalle leggi civili, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisivo colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

» Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni.

» Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

« Art. 3. Il suddetto Codice modificato in conformità del disposto dagli art. 1 e 2 della presente legge, non che dell'art. 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865, è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866.

» Dallo stesso giorno avranno pure vigore in tutto il Regno le soppressioni, le modificazioni e le aggiunte approvate e sancite coi suddetti art. 1 e 2 di questa legge, e coll'art. 1 del suddetto allegato E della legge delli 2 aprile 1865. »

« Art. 4. Sono abrogati a partire dal medesimo giorno 1 gennaio 1866 nelle provincie napoletane e siciliane le soppressioni e le modificazioni di cui negli art. 1 e 2 dell'anzidetto decreto del Luogotenente Generale del Re delli 17 febbraio 1861 e della successiva legge delli 30 giugno stesso anno non state estese a tutte le altre provincie cogli art. 1 e 2 della presente legge; ed a datare dal medesimo giorno sono pure abrogati il Codice penale pubblicato nella Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno e tutte le altre leggi e disposizioni

nelle materie contemplate nel suddetto Codice penale del 1859. »

« Art. 5. Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865; e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del 1 ottobre corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il progetto formulato dall'Ufficio Centrale racchiude tre parti: la prima estende il Codice penale sardo alla Toscana; la seconda riguarda la riduzione dei casi di pena capitale ad un numero meno esteso di quello contemplato dal vigente Codice penale sardo; la terza comprende le modificazioni attinte al Codice penale napoletano che l'Ufficio Centrale avvisa doversi elevare a legge generale ed estendersi a tutto il Regno.

Il Governo del Re è lieto di riconoscere come l'Ufficio Centrale sia entrato in quella stessa via che il Ministero stesso avevasi tracciato e che era precisamente nei suoi intentimenti, imperocchè l'estensione del Codice penale sardo alla Toscana soddisfa a quello scopo di unificazione cui tutti noi intendiamo.

Il concetto poi di ridurre i casi di pena capitale si risolve essenzialmente nel sistema dell'abolizione graduale della pena capitale, ed era questo propriamente il sistema conciliativo che il Governo del Re recava innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Io conseguenza il Governo del Re dichiara di accettare in massima il progetto dell'Ufficio Centrale, riservando solo talune osservazioni quando si passerà alla discussione degli articoli, le quali principalmente si attengono sia al sistema della riduzione dei casi della pena di morte, sia al sistema delle modificazioni al Codice napoletano nel senso cioè che si potrebbero per avventura allargare.

Sento poi il debito di dichiarare alla Camera che la mia posizione impegnandomi in una grave discussione nell'altro ramo del Parlamento, discussione che riguarda la legge sull'asse ecclesiastico, ciò mi pone nella necessità di non potere seguire, come vorrei, quella che si agita dinanzi al Senato, onde la convenienza, la necessità che stringeami di sottoporre alla firma del Re un Decreto che affida l'ufficio di Commissario regio all'onorevole magistrato, l'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli che mi sta a fianco.

**Presidente.** È aperta la discussione generale sul progetto di legge come è formulato dall'Ufficio Centrale.

Prima di dare la parola all'oratore primo iscritto, mi pare dover proporre al Senato il sistema che sarebbe più conveniente di seguire nella discussione, acciocchè essa non debba ripetersi due volte. Siccome i più degli iscritti pare vogliano parlare sull'abolizione della pena di morte, ora che non vi sarebbe più un articolo su cui fare apposita discussione, così è probabile che alcuni di essi abbiano intenzione di proporre qualche emendamento relativo all'abolizione di questa pena.

Quindi proporrei al Senato che innanzi tutto si ponesse in discussione quell'emendamento che per caso si fosse per presentare da alcuno dei signori Senatori all'oggetto di ristabilire l'art. 2 del progetto ministeriale, ed allora pregherei gli oratori iscritti sulla discussione generale che intendono parlare intorno all'abolizione della pena di morte, di volere rimandare i loro discorsi all'occasione della discussione di quest'emendamento, discussione che io metterei per la prima, subito dopo quella generale.

Se non vi sono opposizioni a questo sistema, io lo terrei a norma della discussione, e di mano in mano che verranno i nomi di coloro che sono iscritti per la discussione generale. Io pregherò di voler dire se intendano parlare su questa, o semplicemente sulla questione della pena di morte.

Seguendo dunque tale sistema io pregherò il Senatore Marzucchi, che è il primo iscritto, a voler dire se intenda parlare sulla discussione generale, ovvero unicamente sulla pena di morte.

**Senatore Marzucchi.** Io avrei poche cose da dire sulla discussione generale: si tratta di stabilire l'unificazione alla quale io sono favorevole.

Le mie parole si aggireranno propriamente sopra l'abolizione della pena di morte; e sotto questo rapporto io intendo mantenere l'ordine della mia iscrizione.

Se vi sono altri oratori che abbiano da parlare in genere sulla legge, e non specialmente sull'abolizione della pena di morte, questi potranno avere la preferenza nella discussione generale.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Marzucchi essendo il primo iscritto, naturalmente avrà il primo la parola sulla questione speciale, e gli altri l'avranno secondo l'ordine della loro iscrizione.

Il secondo iscritto è il Senatore Chiesi; rinnovo al medesimo la stessa preghiera.

**Senatore Chiesi.** Io intendo parlare unicamente sulla questione della pena capitale, per giustificare il mio voto.

**Presidente.** Allora le darò la parola dopo il Senatore Marzucchi.

Il terzo iscritto è il Senatore Pallavicino Trivulzio. **Voci.** È assente.

**Presidente.** Il quarto iscritto è il Senatore Musio, che invito a volermi dire se intende parlare sulla discussione generale, oppure sulla pena di morte.

**Senatore Musio.** Io vorrei parlare tanto sul tema in generale dell'unificazione legislativa penale, quanto sulla pena di morte.

**Presidente.** Allora gli darò la parola sulla discussione generale dopo interrogati gli altri oratori iscritti.

Il Senatore Siotto-Pintor è il quinto iscritto, e interrogherò lui pure se intende parlare sulla questione generale, oppure far tema del suo discorso solamente la questione della pena di morte.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io intendo di parlare esclusivamente sull'abolizione della pena di morte.

**Presidente.** Allora le riserverò la parola sulla questione speciale quando verrà il suo turno.

L'ultimo iscritto è il Senatore Arrivabene, e lo prego ad avere la compiacenza di dirmi se intende di parlare unicamente sulla pena di morte, oppure sulla generalità della legge.

**Senatore Arrivabene.** Io dirò poche parole, alcune delle quali verseranno sulla discussione generale, altre sull'abolizione della pena di morte. L'onorevole Presidente, giudicherà se sarà conveniente che io continui il mio discorso, oppure se sia il caso di rimandarlo alla discussione speciale.

**Presidente.** Due soli oratori rimangono iscritti sulla discussione generale, il Senatore Musio ed il Senatore Arrivabene.

Do la parola al Senatore Musio che è il primo iscritto.

**Senatore Musio.** Dal giorno in cui i plebisciti hanno annunciato a tutto il mondo civile la solenne consecrazione della politica unità d'Italia, venne preoccupando i nostri cuori un desiderio, un bisogno, un impegno, un'impazienza ed un fermo proponimento di rendere vieppiù saldi i vincoli dell'unità nazionale con quelli dell'unità legislativa, e quindi ogni pensiero, ogni parola, ogni moto, ogni passo del Governo, del Parlamento e del paese fu principalmente diretto a questa nobile meta.

Quindi una parte degli studii fu preparata, altra parte era in corso, e già si era dato mano alla grand'opera per le consuete vie della legge e della prudenza; ma il trasferimento della capitale fu come una scossa elettrica, che troncò ogni indugio e ne spinse ad operare per le vie, che taluno chiamerebbe del fulmine. Fu tosto decretata l'unificazione amministrativa; fu poscia decretata l'unificazione legislativa civile; ed in questa si andò così presto, che l'Ufficio Centrale riferente non poté che darci un'idea sommaria delle principali disposizioni, dicendo che sarebbe mancato il tempo a lui di scriverla, ed a noi di leggerla.

Oggi poi vi si propone l'unificazione legislativa penale estendendo il Codice penale sardo del 1859 alla Toscana.

L'Ufficio Centrale, eminentemente benemerito, col'ampia, bella e dotta sua scrittura, venne in quattro distinte conclusioni:

1. Doversi estendere alla Toscana il Codice penale sardo del 1859;

2. Doversi mantenere la pena di morte;

3. Doversi questa pena ripristinare in Toscana;

4. Doversi i casi della pena di morte da 26 ridurre solamente a 9.

Io dubito forte della prima conclusione, della quale mi limiterò solamente a parlare.

Credo immatura la questione della pena di morte e ne domando il rinvio. Rifuggo dal recare in Toscana il miserando dono dell'estremo supplizio. Applaudo di gran cuore alla quarta conclusione. Comincerò e finirò per il momento nella prima parte, cioè della unificazione legislativa penale.

Signori, quando in nome dell'unità d'Italia ci si viene domandando una cosa, io non rifuggirò mai da qualunque sacrificio, con che questo sia realmente necessario. L'unità è per noi prima e suprema delle questioni e dee dominarle tutte. Essa non racchiude solo una questione di autonomia, di dignità, di grandezza, di potenza e di gloria, ma di esistenza; essa è, come suol dirsi, una questione di vita o di morte. Qualunque sacrificio essa domandi, è male immensamente minore del beneficio che essa ci reca; giacchè l'Italia borbonica, estense, lorenese, teocratica, austriaca, può essere ed è quel noto insulto della espressione geografica, ma l'Italia è degli Italiani. Ma nel determinare le fonti onde l'unità deriva, gli elementi onde si compone, i mezzi onde si attua, il tempo ed il modo dell'attuazione, bisogna distinguere con molta esattezza e precisione le cose d'ordine urgente che ritardate possono compromettere l'unità nazionale dell'Italia, dalle altre che non solo comportano ma impongono lungo tempo proporzionato agli studi ed alle meditazioni che sono necessarie.

Ora io domando: l'unificazione legislativa d'Italia è cosa d'ordine urgente, che, ritardata, possa compromettere l'unità politica nazionale, oppure appartiene a quelle cose, le quali impongono lunghi studi e meditazioni?

L'Ufficio Centrale ha risposto affermativamente al primo e negativamente al secondo quesito. Io rispondo viceversa, e credo d'avere l'appoggio della storia e della ragione. La storia m'insegna che il mescolamento dei popoli nordici coi popoli meridionali dell'Europa ha costituito il germe di tutte le politiche unità degli Stati moderni d'Europa.

Ora questo grande avvenimento che ha preparato la fusione di tanti popoli in uno, e che ha creato tante imperiture unità, non si è operato riducendo ad una sola le varie leggi lombarde, gotiche, saliche e romane; ma conservando per secoli ad ogni popolo le sue leggi, non solamente circa gli ordini domestici, ma circa tutti gli ordini civili, amministrativi, giudiziari, giuridici e religiosi.

Venendo a tempi posteriori e moderni, veruno ignora, e veruno il vorrà negare, che la Francia di Luigi XIV fu popolo uno, grande e chiarissimo per sapienza di leggi, per splendore di scienze e di lettere, per l'incremento d'industria, commercio e di ogni ricchezza, e per altezza di gloria politica e militare. Pure anche questo gran fatto non si è operato mediante l'unità di Codici e di leggi; ma in mezzo alle più disparate leggi e consuetudini.

Molti altri argomenti potrei dedurre dall'antica e moderna storia; ma io ne aggiungerò un solo, ed è che la stessa Francia nel 1789 stentò molti anni per avere unità di leggi nei Codici di Napoleone il grande, sanciti non già coi moti della precipitazione, ma con lunghi studi e colle profonde meditazioni che Locré ci ha conservato in 19 grossi volumi. Ora questa stessa Francia discordante e disunita di leggi ha saputo mostrare all'Europa intera congiurata a' suoi danni che un solo spirito presiedeva ne' suoi consigli, un solo cuore le batteva nel petto, ed una sola mano impugnava la spada nei tanti campi di battaglia illustrati dal suo sangue e dalle sue vittorie; ove poté dettare alla vinta Europa, le leggi del suo volere e del suo esempio, ove poté considerare un grande, antico e vasto impero come un vaso di porcellana che spezzò in mille frantumi gettandoli per terra, ed ove dall'altezza della sua maggior maestà poté ricevere gli umili omaggi dei re debellati.

E se dai libri della storia vogliamo passare agli insegnamenti della ragione, io credo che ciascuno dovrà essere convinto che l'unità legislativa non è un elemento di necessità assoluta e d'urgenza per l'unità politica.

Io vi prego, o Signori, a gettare uno sguardo sopra i due più grandi imperi d'Europa, io vi prego di ricordarvi che codesti despoti strapotenti per secoli si vanno travagliando inutilmente per aggiogare al loro carro tirannico, col posticcio vincolo delle leggi, popoli fra loro eterogenei; le loro prigioni, i loro esilii, le loro proscrizioni, le mannaie, le torture, i patiboli, e la più inumana ecatombe dei popoli hanno potuto riuscire ad insanguinare le città, a desolare le terre ed a popolare le tombe; ma non hanno potuto giungere nè a creare, nè a distruggere, nè a diminuire lo spirito nazionale. Se quindi l'inesistenza di questo vincolo non ha potuto creare nè abbattere lo spirito nazionale, io crederci logico il dire che la inesistenza dello stesso vincolo, e questa momentanea, in Italia non possa debilitare la nostra politica unità.

Chi colla storia e colla ragione vuole esaminare da che dipenda intimamente la morale e politica unità dei popoli e degli uomini, deve convincersi che essa nasce nell'intima sede della loro anima, che si paace e fortifica nella concordia degli spiriti, che muove da quel sentimento che spinge irresistibilmente ad unirsi fra loro uomini che nascono nel possesso della stessa terra, che discendono dagli stessi avi, che ne portano e perpetuano il nome, che ne serbano le più lontane tradi-

zioni, che considerano come proprie le istituzioni, le credenze, le sventure e le glorie avite, che hanno comuni fra loro il sangue e la lingua, le idee e gli affetti, i bisogni e le aspirazioni, gl'interessi ed i mezzi, il cuore e la mente; che in quanto sentono dentro di sé, e gli circonda al di fuori trovano non solo omogeneità ma una perfetta medesimezza, che in questo elemento fondano gli inviolabili e sacrosanti diritti alla loro autonomia, al dominio e signoria di se stessi; che insomma non sanno vivere e non possono quietare finchè liberi, indipendenti, autonomi, padroni, e signori dentro le loro case ed in tutta l'ampiezza della loro terra non sono riusciti a far riconoscere e rispettare la loro personalità nazionale da tutto il mondo civile, a far brillare tutte le loro virtù in cospetto dell'umanità ed a conseguire il posto d'onore che loro si addice nella vasta repubblica delle nazioni.

Chi dunque colla scorta della storia e della ragione esamina l'argomento, resta convinto che l'unità politica non si fonda sull'unità legislativa, che questa può andarne disgiunta per secoli, e che popoli visuti nell'unità politica senza l'unità legislativa han potuto non solo farsi rispettare, ma salire perfino all'apogeo della gloria, della grandezza e della poteuza.

Taluno dirà che io non metto a calcolo il trasferimento della capitale, fatto di suprema importanza.

Veramente ho letto tre argomenti; la capitale si trasferisce da Torino a Firenze; la capitale si trasferisce da un punto estremo ad un punto centrale; noi dobbiamo ancora affermare coll'unità delle leggi la nostra indipendenza nazionale; ma io confesso che non so scoprire alcun nesso, nè giuridico nè logico tra le tre preiudicate premesse e la conseguenza, la quale asserisce urgente, l'unificazione legislativa, e specialmente la penale.

Che il punto topografico della capitale debba influire sul più o meno celere movimento dell'azione governativa, io lo capisco; ma che la medesimezza, l'unificazione dei Codici possa pure influire sull'azione del Governo, io non me ne so persuadere.

I Codici non sono affari del Governo, ma sono affari dei tribunali; ai Codici appartiene il mio ed il tuo; i Codici sono elementi in cui non ha e non debbe avere ingerenza il Governo, dunque dal trasferimento della capitale io non so logicamente argomentare all'unificazione dei Codici.

I nostri Codici, a parlar proprio, sono oggidì libri cui fogli in bianco. Signori, io vi prego di pensare che coordinare un Codice con se stesso, coordinare più Codici fra loro, coordinare tutti i Codici colle altre leggi e modificare queste e quelli nella forma e nella sostanza, equivale a far libri coi fogli in bianco, a cancellarli, ed a scriverli di nuovo.

Io ripongo la più illuminata fiducia nel senno, nel sapere, nella probità, nel patriottismo dell'onorevole Ministro della Giustizia e degli uomini eminentissimi di cui si è circondato; ma so che anche agli uomini grandi

non si possono domandare che cose possibili; so che il far tutto quel che si vuole e si spera senza le debite proporzioni di tempo, è cosa impossibile; so che la fiducia delle cose impossibili si risolve in disinganno, od in un pio e mal calcolato desiderio. Io tengo molto che uno straordinario impeto di zelo ci strascini molto al di là.

Io mi ricordo che l'onorevole Ministro della Giustizia colla sagacia e coll'acume che lo distingue dichiarava nell'altro recinto che il Codice penale sardo del 1859 quantunque fosse preferibile pei pregi politici pure esso non era all'altezza cui era pervenuta la scienza penale, che esso aveva molti difetti legislativi, e presentava molti vizi pei quali credeva che bisognava di un'assoluta riforma; io quindi son lieto di aderire all'avviso dell'onorevole Ministro della Giustizia, dicendo il Codice penale sardo del 1859 è pieno di vizi, dunque per conseguenza logica purgatelo prima ed unificatelo dopo.

**Presidente.** Il Senatore Arrivabene ha facoltà di parlare.

**Senatore Arrivabene.** Signori Senatori, probabilmente sarete stati sorpresi, quando l'onorevole nostro presidente ha detto che io avevo chiesto la parola sopra questa questione.

Io non sono giureconsulto, ma nutro fiducia che le poche parole che sarò per dire faranno sì che mi applicherete le circostanze attenuanti.

Sino dalla mia giovinezza, nella mia città natale, uno spirito poetico fece dalla propria stanza un'escursione nelle varie vie della città, dando una qualificazione ad un individuo ed una qualificazione ad un altro; egli fu così benigno verso di me che mi disse: *Arrivabene filantropo*.

D'allora in poi ho sempre cercato di meritare questo nome, corroborato dal precetto cristiano, che ci obbliga ad amare il nostro prossimo come noi stessi; io fui quindi sempre portato verso la dolcezza e verso le pene non troppo rigorose; ma ho pur sempre fatto una distinzione tra i buoni ed i cattivi, e non ho mai creduto che si dovesse portare la stessa affezione tanto a quelli, come a questi.

A me pare che la riforma che si è voluto introdurre sia stata un poco precipitata; mi sembra che non fosse questa una questione che si dovesse prendere, per così dire, d'assalto, ma bisognasse studiarla profondamente, fare ricerche, non solamente nel paese, ma anche all'estero, e soprattutto tastare, dirò così, l'opinione pubblica.

Io quindi crederei che sarebbe stato temperamento molto conveniente il fare ciò che si fa in Inghilterra, quando si vuol recare nelle leggi un cambiamento di grande rilevanza.

Voi conoscete tutti qual è questo sistema. Uno scrittore, un oratore mette innanzi un'opinione; quest'opinione, o innovazione che si voglia dire, è presentata alla Camera dei Comuni; in sulle prime suole essere appoggiata da pochi, non ammessa. Ma questi non si

scoraggiano, ed insistendo anche per anni, corredandola di studi, finiscono per farvela ammettere.

Dopo questa prova, la proposizione passa alla Camera dei Lords, ed in questa esiziano trova gravi difficoltà; ma alla fine la riforma è adottata, ed allora è talmente radicata che nulla vale più a svelerla.

Così fece Vilbèforce quando propose la soppressione della tratta dei negri; così O'Connell quando volle ottenere la emancipazione dei cattolici; così il signor Villers quando iniziò nella Camera la riforma dei cereali.

Io vi prego, o Signori, in questa occasione di permettermi una brevissima digressione.

Voi sapete che questa legge dei cereali è stata ottenuta con grandi sforzi, e questi sforzi furono sostenuti principalmente da quell'uomo egregio di cui in questo momento, non solamente l'Inghilterra, ma la Francia e tutti i paesi inciviliti compiangono altamente la perdita. Voi comprendete ch'io voglio alludere al celebre Riccardo Cobden.

Non mi fermerò lungamente a farne gli elogi, voi li avete letti dappertutto; ma ciò che mi ha determinato a domandarvi il permesso di dire qualche parola sopra questo distinto uomo, si è che anche nella Camera francese, dove i sentimenti di libertà economica non sono così sviluppati come presso noi, un organo del Governo ha pagato un tributo di lodi a questo distinto cittadino. Voi sapete che Cobden è sorto da una famiglia affatto oscura e povera; ma colla sua intelligenza, col suo coraggio, colla sua onestà, col suo disinteresse è stato accolto in Inghilterra da quella società tanto aristocratica e tanto difficile ad ammettere come compagni gli uomini che escono dal nulla.

Io non mi tratterò lungamente sopra quest'argomento; dirò soltanto che i due fatti ai quali ha preso tanta parte il Cobden, la soppressione della legge dei cereali e il trattato di commercio colla Francia sono eminentemente cristiani, eminentemente umani, e che ora le nazioni le quali hanno pane in abbondanza ne possono mandare a quelle che ne difettano, e la libertà di commercio, ch'è uno stretto legame di pace e di concordia fra le nazioni, introdotta in Francia, si farà agevolmente una larga strada.

Ritorno ora sull'argomento.

In Inghilterra è nato in alcuni il desiderio di veder soppressa la pena di morte; voi sapete come il Governo abbia nominata una Commissione; ma vedrete che passerà gran tempo prima che la soppressione abbia luogo; e quando avrà luogo, lo avrà definitivamente.

Noi abbiamo l'esempio che in seguito alle rivoluzioni in tutti i paesi si domanda l'abolizione della pena di morte; così in Francia, in Germania, nel Belgio... (vi domando scusa se ricado nella mia consueta abitudine di citare il Belgio), ma poi la domanda non ottiene risposta.

In questo paese, dal 1831 al '35, la pena di morte rimase sospesa, perchè il Re, quel sovrano così distinto che ha tenuto in vigore per 30 anni le leggi del suo paese e lo ha reso uno dei più prosperi del mondo, quel Re non volle in questi quattro anni sottoscrivere veruna sentenza di morte. Nel 1831 vi furono 9 condanne; nel 1832, 9; nel 1833, 7; nel 1834, 28.

Questo numero spaventò il Senato, spaventò l'opinione pubblica, ed allora il Re, qual principe saggio, ha ceduto all'opinione pubblica, e si è sottomesso a sottoscrivere le sentenze di morte, e d'allora in poi queste sentenze si eseguono, rarissimamente sì, ma si eseguono.

Sarebbe forse stato utile che tale esperienza si fosse continuata per vedere se questo aumento dell'ultimo anno era un caso straordinario dovuto a circostanze speciali, oppure se era sgraziatamente un accrescimento di delitti avente per cagione la soppressione della pena di morte...

**Presidente.** Sono persuaso che il signor oratore non sarà per parlare a lungo su questo soggetto...

**Senatore Arrivabene.** Non ho che poche cose ancora, e finisco.

**Presidente.** Se non intendo dire che poche cose, non interromperò il filo delle sue idee.

**Senatore Arrivabene.** Una cosa che mi dispiacerebbe molto nella soppressione immediata di questa pena di morte si è che essa non si estenderebbe ai militari.

Quanto a me, io credo di dividere l'opinione di tutti, dicendo che ho un rispetto profondo per l'esercito, ho una somma riconoscenza verso di un esercito ammirato anche da coloro che chiamandosi nostri amici, sono in realtà nemici nostri.

Dunque io vorrei che quando si sopprimesse la pena di morte per i civili, si trovasse modo di poterla sopprimere anche pei militari.

Questi militari sia quando si trovano nelle guardie, sia quando tornano alle case loro, sono missionari di civiltà; ed io ho visto ultimamente un rapporto, una lettera scritta da un Sindaco di un grosso borgo delle provincie meridionali ad un giovine capitano che trovavasi qui in congedo, il quale faceva elogi senza fine di lui e del suo squadrone di cavalleria che trovavasi colà da sei mesi.

Non mi estenderò più oltre, e riservando il mio giudizio sopra gli emendamenti che potranno essere presentati, io voterò il progetto di legge quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Se altri non domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Dirò solamente due parole nella discussione generale.

Non risponderò per ora all'onorevole Senatore Arrivabene, giacchè le sue osservazioni sono dirette unica-

mente alla questione dell'abolizione o no della pena di morte, la quale verrà in seguito quando si discuterà l'art. 1., ma è mio dovere di rispondere brevemente all'onorevole Senatore Musio.

Mentre egli si dichiara partigiano dell'unità politica che dice essere per noi questione di vita o di morte, revoca in dubbio se sia necessaria e tanto più se sia urgente anche l'unificazione legislativa.

Anzi tutto io devo osservare all'onorevole preopinante che la questione così in genere non può più essere presentata a questo Consesso, giacchè quanto alle leggi civili l'unificazione è già stata decretata dal Parlamento e la relativa legge è già stata sanzionata e promulgata.

Può solo essere questione al di d'oggi di vedere se questa unificazione sia egualmente necessaria e da provarsi per le leggi penali.

L'onorevole preopinante opina che non sia necessaria nè urgente.....

**Senatore Musio.** Domando la parola per un fatto personale.

**Senatore De Foresta, Rel.**.... l'unificazione legislativa, e dico che la sua opinione è fondata sulla storia e sulla ragione.

Ma quanto alla storia, io farò osservare che per invocarla a suo pro' l'onorevole preopinante confondeva le leggi civili colle leggi penali. Per le prime concederò che non pochi paesi unitari siano rimasti anche lungo tempo con leggi diverse nelle varie provincie, ma quanto alle altre cioè alle leggi penali, difficilmente se ne troverebbe un esempio. Si è parlato della Francia, ma l'onorevole preopinante meglio verificando i fatti si persuaderà ch'egli versa in errore.

Quanto alla ragione mi permetta l'onorevole Senatore Musio che gli dica, che mai poteva invocarsi con minor fondamento.

Se vi fu chi abbia dubitato della necessità dell'unificazione delle leggi civili, nessuno ha mai messa in forse questa necessità in quanto alle leggi penali, le quali toccano così da vicino il dritto pubblico interno dello Stato, anzi ne fanno parte integrante.

Tutti convengono essere perfino immorale che nel medesimo Stato un'azione sia considerata come innocente in un luogo e reato in un altro, o che lo stesso reato sia punito in un luogo con una pena maggiore ed in un altro con una pena minore.

Come dunque, dopo massime che si è unificata tutta la legge civile, si può rievocare in dubbio la necessità e l'urgenza dell'unificazione delle leggi penali?

Io credo inutile di dirne di più; e mi limito a pregare il Senato di passare alla discussione degli articoli.

**Presidente.** Il Senatore Musio ha chiesto di parlare per un fatto personale; io gli accordo la parola sperando che vorrà limitarsi strettamente al fatto personale.

**Senatore Musio.** Sono certamente, come è noto a tutti, due concetti molto distinti, quello della necessità e quello della urgenza di una cosa. Io, nel mio discorso, parlando dell'unificazione legislativa penale, ho distinto perfettamente questi due concetti, ammettendo la necessità dell'unificazione vieppiù in materia penale e ne ho negata solamente l'urgenza. Dunque l'onorevole proponente mi farà grazia di ritenere che io non ammettevo l'urgenza, ho ammesso la necessità dell'unificazione legislativa penale.

Io non disastro nemmeno che non possa a lungo sussistere che una cosa sia ingiusta al di qua e giusta al di là di un ruscello; ma mentre io ammetto che quello è un fatto grave, ritengo pure che questo fatto non è nostra opera volontaria, che non è perpetuo, che esso è una consolante e necessaria conseguenza della nostra unione, che questo fatto non è durativo, che è fatto transitorio, che è fatto momentaneo e che il levarlo tost, non giustificerebbe l'atto che precipitasse gl'indugi necessari per l'unificazione legislativa penale.

**Presidente.** Prima di passare alla votazione degli articoli, e prima di dare la parola al Senatore Marzucchi, io pregherei il Senato di passare alla votazione dei progetti di legge che furono votati ieri.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di estendere a tutto il Regno la legge consolare 15 agosto 1858 con alcune modificazioni.

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per disposizioni relative ai compromessi politici militari.

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	57
Contrari . . . . .	24

(Il Senato approva.)

Si ripiglia la discussione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana.

Il Senatore Marzucchi intende fare una proposta, colla quale sostanzialmente ristabilisce la prima parte dell'articolo 2 del progetto ministeriale con cui è abolita la pena di morte nel Regno d'Italia per tutti i crimini previsti nel Codice penale.

Gli do la parola per lo sviluppo di questa sua proposta.

**Senatore Marzucchi.** La legge che oggi è sottoposta alla discussione del Senato è il compimento dell'unificazione legislativa. In quanto questa legge unifica io

non posso esserle contrario. Ma la Camera dei Deputati unificava, abolendo la pena di morte in tutto il Regno, mentre il vostro Ufficio Centrale, o Signori, la ristabilisce anche in Toscana. Certo non vuole applicato alla Toscana il Codice penale del 1859 con tutti i 26 casi di pena di morte contemplati in quel Codice, ma li riduce a 7 casi.

Voci. A 9 casi soltanto.

**Senatore Marzucchi.** E questo è già un gran passo ed un gran colpo contro la pena di morte, la quale finora era stata riputata necessaria per quei 26 casi, ed ora non si reputa necessaria che per 9.

Vorrete sicuramente, o Signori, compatirmi, se io toscano sento dolore che la pena di morte sia riportata in Toscana, dove da 35 anni non è stata eseguita, dove da 35 anni si può dire che fosse positivamente abolita.

Vissuto per tanti anni dove la pena di morte o non si applicava, o era abolita, io mi sono assuefatto a considerare che stato naturale di una società civile sia la mancanza del carnefice. Ed è per questo, o Signori che avvezzo a considerare come stato naturale di una società civile la mancanza del carnefice, io mi trovo in una difficoltà anche maggiore di quella in cui altri si troverebbe per difendere l'abolizione della pena di morte; come a me toscano riuscirebbe difficile di provare i vantaggi del libero cambio, della libertà dell'industria, perchè in Toscana oramai e il libero cambio e la mancanza del carnefice sono considerati come stato naturale, come, dirò così, lo stato di salute.

E che sia naturale per la Toscana l'assenza del carnefice, lo prova la triplice abolizione della pena di morte. Fu abolita nel 1786, ripristinata nel 1790 per alcuni casi, ed estesa ad altri casi nel 1795, fu poi nuovamente abolita nel 1847, quando erano 17 anni dacchè non ne era stata fatta applicazione; ristabilita nel 1852 fu nuovamente abolita nel 1859.

Questa persistenza nell'abolizione della pena di morte parmi che abbia un gran valore. *Provando e riprovando*, si può applicare in questo caso alla Toscana. Non si tratta di un tentativo d'abolizione del quale si stiano aspettando e guardando gli effetti, si tratta di una prova fatta.

E in quali condizioni si aboliva, in quali si ripristinava? Si aboliva nel 1786 quando il Gran Duca Pietro Leopoldo, con tutte le riforme che sono ben note a Senato, si poneva nella vera strada del governo civile, si aboliva nel 1847 quando sull'esempio del pontefice Pio IX il Gran Duca Leopoldo II anch'egli si poneva nella via del governo veramente civile; si aboliva nel 1859 quando la Toscana si preparava a rinunziare alla sua autonomia per fare l'Italia.

E in quali condizioni si ripristinava? Si ripristinava nel 1790 in seguito dei tumulti che avvennero in Pistoia, in Livorno, in Firenze, come reazione contro le leggi anonarie e le leggi di giurisdizione, e si ripristinava per colpire non gli autori veri dei tumulti che



erano i reazionari, fra i quali anche i componenti la reggenza ed il clero, si minacciava quella pena non contro gli eccitatori dei tumulti, ma contro gli sciagurati i quali erano da essi eccitati.

Nel 1852 si ripristinava a seguito dell'intervento austriaco.

Se così è, o Signori, permettetemi di domandare, come riportare la pena di morte in Toscana? Per unificare, mi si risponde.

Ma, non sarebbe egli meglio unificare piuttosto nel senso opposto, cioè abolendo la pena di morte nelle altre parti del Regno?

Che si oppone a questo modo più civile di unificazione?

Si sostiene forse che la pena di morte non debba abolirsi mai?

No.

Gli oppositori si professano abolizionisti, ma, dicono, non è tempo ancora.

Mi duole che nel campo avversario vi siano tanti uomini che venero ed onoro; la loro opinione è rispettabile; nè di certo io mi unirò a coloro, i quali, sostituendo alla ragione l'insulto, dicono che i difensori della pena di morte ciò fanno per tenerezza che hanno per il carnefice.

A costoro ben rispose chi disse non avere tenerezza per il carnefice, ma odiare più l'assassino che il boia.

D'altronde l'insulto potrebbe ritorcersi contro coloro, i quali difendono l'abolizione della pena di morte, poichè a costoro pur potrebbesi dire: voi volete far mancare alla società la sua sicurezza; voi volete proteggere l'assassino.

Ma se gli oppositori all'abolizione della pena di morte non vogliono abolire per ora, quando vorrebbero abolire?

Quando il paese sarà più civile e più educato.

Mi sia permesso di esprimere almeno il dubbio che il mantenere la pena di morte non sia un buon sistema educativo, e lo dirò colle parole dell'Ufficio Centrale.

A pagina 53 della dottissima relazione io leggo:

« Da una parte sembra invero conveniente di togliere al popolo quel lurido spettacolo che lo avvezza alla vista del sangue, inferocisce ed incrudelisce i suoi istinti, lo fa guardare il patibolo con indifferenza, se non con compiacenza, ed è talvolta perfino occasione di immoralità e di reati. »

Se ciò è vero, io temo che la pena di morte non sarà un gran bel modo per affrettare la civiltà e l'educazione delle popolazioni del Regno, ma invece ne aumenterà la barbarie.

Io sostanza però a me pare di rilevare che la pena di morte non si vorrà abolita mai.

Diffatti che cosa leggo nella relazione?

« Volgiamo il pensiero ai tempi futuri, ed auguriamo che giungano veloci quelli in cui, migliorata e per-

» fezionata la specie umana, non vi siano più vite » spente nè dagli assassini nè dal carnefice. »

Io dubito che se si aspetta ad abolire la pena di morte a quel tempo nel quale non saranno più assassini, dubito, dico, che la pena di morte non sarà abolita mai.

L'Ufficio Centrale molto saviamente ha posto le due questioni che sogliono farsi quando si tratta della pena di morte; ha posto la questione della legittimità od illegittimità della pena di morte; ha posto la questione della sua necessità. Io qui mi trovo di fronte all'Ufficio Centrale in una posizione molto vantaggiosa, perchè se difendo l'abolizione della pena di morte, non ho saputo mai persuadermi della assoluta illegittimità di essa, nel che coll'Ufficio Centrale mi trovo d'accordo.

Io non ho saputo mai persuadermi dell'inviolabilità assoluta della vita dell'uomo; sul quale proposito ebbi anche nel 1832 una breve discussione con il conte De Sellon, come appare dal *Giornale dell'Antologia* di Firenze.

Io adunque vengo nel campo in cui si tiene l'Ufficio Centrale, nel campo della necessità della pena di morte, nel campo della opportunità. È veramente nello stato attuale della società necessaria la pena di morte? Quando si dice necessaria, ritengo che ciò debba tradursi in quest'altra formula: è veramente la pena di morte l'unica pena efficace a trattenere i malvagi dal commettere i più gravi delitti? Mi sia lecito di leggere poche parole che nel 1822 pronunciava sir Makintosh in Inghilterra.

« È la necessità sola che può giustificare la pena di morte; avanti di togliere la vita ad un uomo deve essere provato che non esiste altro mezzo di prevenire la violazione della sicurezza pubblica fuorchè il sacrificio del colpevole. Il peso dunque di questa dimostrazione ricade sopra coloro i quali pretendono mantenere l'uso di questo sacrificio. »

Si desume forse la efficacia veramente prevalente della pena di morte dall'assenza di quei delitti ai quali è minacciata? No davvero, poichè questi delitti pur si commettono; dunque per coloro che hanno commesso quei delitti la pena di morte non è stata efficace a trattenerli dal commetterli.

Ma si risponderà: la pena di morte è stata efficace per tutti quelli che quei delitti non hanno commesso: ma io rispondo e domando: potete voi assicurarmi che quelli i quali non hanno commesso quei delitti non si sarebbero egualmente trattenuti dal commetterli anco quando fosse stata minacciata una pena che non fosse la pena di morte, quando a quei delitti fosse stata minacciata la reclusione cellulare a vita? Questa prova io credo impossibile a farsi.

Ma, si dice: abolita la pena di morte si aumenteranno i delitti. O come va che si aumentano anco sotto la minaccia della pena di morte?

È affermato nella relazione che siamo in un pro-

gressivo aumento di quei delitti che sono minacciati della pena di morte.

A questo proposito permettetemi, o Signori, che io vi faccia due allegazioni riferendomi a ciò che risulta dalla discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Lo strenuo difensore dell'abolizione della pena di morte in quel consesso citava in suo favore la opinione di lord John Russell, il quale avrebbe recentemente riconosciuto, non essere altrimenti necessaria la pena di morte. E uno degli abilissimi oppositori all'abolizione replicava citando l'autorità di un altro inglese, di lord Grey.

Ricordava che nell'aprile (se la memoria non m'inganna) del 1862, lord Grey aveva detto che sarebbe stata somma imprudenza l'abolire la pena di morte in presenza dell'aumento sempre crescente degli assassinii.

Ma come va che questi assassinii crescono non ostante che la pena di morte sia minacciata?

Se la pena di morte fosse stata abolita prima dello aumento di questi assassinii, cosa si sarebbe detto?

Vedete, si sarebbe detto, la conseguenza dell'abolizione della pena di morte: voi avete abolita la pena di morte e gli assassinii sono cresciuti.

Che la pena di morte sia necessaria conviene provarlo con una certezza assoluta, ma essa con questa assoluta certezza non si prova.

In ogni società più civile oggi, come rammentava il Senatore Arrivabene, è nato il dubbio che la pena di morte non sia necessaria; in Inghilterra, in Francia, nel Belgio questo dubbio è nato, e non sono pochi coloro i quali portano opinione non essere necessaria la pena di morte.

Questo dubbio che agita dappertutto le menti a me pare un grande argomento contro la necessità di quella pena.

Ma come potrà difendersi la società contro i grandi delinquenti?

Se abolite la pena di morte, mi si opporrà, i grandi delinquenti si aumenteranno.

Io credo che la reclusione solitaria a vita equivalga per la sua efficacia alla minaccia della pena di morte.

Cesare Beccaria reputava più della pena di morte efficace la pena dei lavori forzati, ma la pena dei lavori forzati è molto minor pena che la reclusione cellulare.

Diffatti si preferisce dai rei di andare ai lavori forzati piuttosto che essere chiusi in una cella.

Dico di più, o Signori, io credo (forse m'ingannerò) ma io credo che la minaccia della reclusione cellulare a vita debba aver maggior efficacia che la minaccia della pena di morte.

Il delinquente ordinariamente spera di andare impunito, di non essere scoperto e quindi qualunque sia la pena spera di poterla evitare.

Ma se il delinquente veramente si pone a fare i suoi calcoli del bene che spera dal delitto col male che gli può avvenire se egli è scoperto, io credo che il pensiero di dover passare tutta intera la vita in un carcere solitario deve aver maggior efficacia che non il pensiero della morte la quale è un momento.

Ma, si dice, il minacciato della reclusione ha la speranza di evadere: al che rispondo che anche il minacciato della pena di morte ha la speranza della grazia, ha la speranza che la pietà dei giurati inventerà qualche causa attenuante.

Si vuol trovare contro l'abolizione della pena di morte una manifestazione dell'opinione pubblica nei verdetti ultimi dei giurati.

Io non posso trovarvela, o Signori, e non posso trovarvela per fare onore alla istituzione dei giurati.

Se in quei verdetti io dovessi riconoscere la manifestazione dell'opinione pubblica contraria all'abolizione della pena di morte, io non li potrei considerare come verdetti, ma come reazione contro al voto della Camera dei Deputati.

No, o Signori, io voglio piuttosto ritenere che nei casi che si presentarono al giudizio dei giurati le circostanze fossero così gravi che loro non riuscì di inventare una causa attenuante per declinare dalla pena di morte.

E qui mi sia lecito, Signori, di leggere poche parole che io scriveva nel 1861 a proposito appunto del giudizio dei giurati e delle *cause attenuanti*.

« Ora dovrà considerare il Parlamento, io diceva, se sia bello aver posto la scure in mano dei giurati.

» Dovrà considerare se il voto di dodici giurati possa chiamarsi veramente l'espressione della coscienza pubblica.

» Dovrà considerare se questo sistema non equivalga a far la legge caso per caso.

» Dovrà infine considerare se l'aver accolto questo sistema non annunci nel legislatore un'incertezza, un dubbio sulla necessità della pena di morte.

» Che quest'incertezza, che questo dubbio desse origine alla teoria *delle circostanze attenuanti* in Francia, da cui l'ha presa la legge Sarda, è ciò che affermano due insigni giureconsulti francesi, Chauveau ed Hélie. »

E poi aggiungeva:

« Ora, se il legislatore dubita veramente della necessità della pena di morte, non deve metterla a disposizione di dodici giurati; la deve abolire. Queste e molte altre cose dovrà considerare, io diceva, il Parlamento, ma più specialmente che trattasi di una pena irrimediabile.

» Pur troppo può avvenire ed è avvenuto che anche con giudici coscienziosi ed illuminati, sotto il reggimento di savi leggi, e malgrado l'osservanza di regolari forme giudiziarie, i giudici sieno stati vittime di un errore deplorabile, e che sia stato condannato un innocente. »

E l'Ufficio Centrale dice:

« L'argomento più grave di tutti, il solo che veramente abbia un valore incontestabile, è quello dell'irreparabilità della pena e della possibilità dell'errore giudiziario; esso merita per certo tutta l'attenzione del legislatore e scuote qualunque animo gentile. »

Ora, io dico, se questo argomento scuote qualunque animo gentile, io non posso che desiderare che venga tolto al popolo quel lurido spettacolo che lo avvezza alla vista del sangue, inferocisce ed incrudelisce i suoi istinti, lo fa guardare il patibolo con indifferenza, e non con compiacenza, ed è talvolta persino occasione di immoralità e di reati.

Signori, chiudendo queste poche e disadorne parole, mentre insisto nell'emendamento che ho proposto, e che, se ho ad essere sincero, debbo dire che ho poca speranza venga accolto, io esprimerò il voto che per tutto il Regno d'Italia venga abolita per i delitti comuni la pena di morte, e che il Governo italiano, trasportando la sua sede in Firenze, non si faccia accompagnare dal carnefice!

**Presidente.** Onde alternare gli oratori che parlano in senso diverso, debbo ora dare la parola al Senatore Siotto-Pintor, il quale è il primo fra gli iscritti in merito.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori Senatori, io non mi fo sostenitore sfogato della pena di morte, me ne guardi Dio! Portai all'Ufficio Centrale il voto dell'Ufficio III che mi onorava del suo mandato. Dappoi, non essendomi, contro ogni mia previsione, trovato presente alla lettura della Relazione, meditando fermai l'opinione mia, che è di vedere se non sia modo di conciliare gli opposti, di metter pace tra l'ideale e il reale.

Io non verrò discutendo le origini e il principio della pena. Né indagherò se sia nella società e per essa nello Stato un vero e proprio diritto di punire, ciò che molti scrittori moderni negano con ogni ragione d'argomenti.

Punizione, o repressione, la società ha il diritto di far male a chi ha fatto il male.

Onde il diritto? Da Dio immediatamente? ovvero mediatamente pel solo fatto della coesistenza sociale, secondochè insegna la scuola teologica? Dal patto sociale di Gian Giacomo Rousseau, oppure dal diritto della difesa messo innanzi da Geremia Bentham? Dalle porzioni di libertà cedute da' singoli alla podestà sociale, come pretese il Beccaria, o anzi dal diritto dell'uomo extrasociale, o vogliam dire dalla vendetta, secondochè piacque ai Filangieri? Concediamo al Romagnoli che la pena è il diritto della minaccia messo in atto? O piuttosto ommettiamo col Mably che sia il diritto della morte che hanno i terzi? È essa un ufficio sociale alla cooperazione morale, la remunerazione del male pel male, giusta la teoria di Pellegrino Rossi? È il diritto dell'essere collettivo alla propria conservazione, dottrina illustrata da un novissimo scrittore napoletano, da Ferdinando Villani? O è, per ultimo, un

diritto che discende da quella legge primaria universale della solidarietà umana, arcondochè a me parrebbe più verosimile? È tutto questo la pena, o è niente di tutto questo?

Questioni inestricabili e inestricate, tentate sempre, risolte mai.

Dio e la coesistenza degli uomini in società. Ma di ciò disputiamo. Il patto sociale è un sogno. Il diritto della difesa è la scuola utilitaria che giustifica i mezzi col bene, nè da esso scaturisce il diritto di punire, si soltanto il diritto della guerra. La cessione di parte di libertà suppone quel patto assurdo. La minaccia messa in atto e la necessità di eseguirlo è il diritto della difesa. L'uomo extrasociale non fu mai, nè dalla vendetta, passione immorale, si può derivare la ragione del diritto. La riparazione del male confonde l'ordine morale col l'ordine giuridico; lo che è errore gravissimo. Imperochè la società non punisce il reo come malvagio, chè non ha questo sacerdozio, sibbene come violatore di un diritto. Chi vi dice, d'altra parte, che il male morale si debba punire con un male fisico? Io lascio le altre due teorie che mi trarrebbero troppo per le lunghe.

Ma quale che sia l'origine e il principio della pena, il diritto sociale può estendersi infino alla morte? Ricoci alla questione. Questione da libri, non da discorsi. E i libri sono scritti, e stoltamente presuntuoso sarebbe chiunque s'avvisasse che oramai si possa sovra tale argomento dire cosa non detta.

Perchè la pena e la repressione sia legittima e bisogna, dicono, che si conformi alla giustizia assoluta e alla convenienza politica. La pena è giusta, in primo luogo, se non leda un diritto inviolabile. Ora i beni dell'intelletto e della coscienza inviolabili sono. La legge non potrebbe rendere pazzo o depravato un delinquente, non potrebbe per pena minacciare un oltraggio al pudore. Potrà l'esistenza, la personalità, supremo diritto?

La terra è luogo di prova. Chi può arrestare l'esistenza della creatura prima che piaccia a Dio? Chi sa a quali destini serbava Dio quell'uomo che muore sul patibolo? Ogni uomo è bene a se stesso, non istromento d'altri né della società. Se dunque fosse anche utile o necessaria la morte, non si potrebbe irrogarla. L'esistenza è un sommo diritto e un sommo dovere.

Come mai? Abolite le pene che affliggono direttamente la integrità della salute, la fustigazione, il marchio, la mutilazione: e manterrete la pena della morte?

Non si dica che la libertà e l'onore e la proprietà sono diritti sommi come quello della esistenza. La esistenza è diritto principale, diritto sommo per eccellenza, gli altri sono accessori. Le altre pene si irrogano parzialmente. La libertà non si viola sì che l'uomo diventi un automa, l'onore non sì che si oltraggi Dio e l'umana natura, la proprietà non sì che si neghi pane e acqua e un cencio da cuoprirsi. Le pene affittive irrogano un dolore, ma non mai lesivo della personalità. Il carcere, i lavori forzati, il digiuno, la fustigazione, l'esilio, la reclusione non violano la personalità; e se talora talora

vita o salute al condannato, è per caso, non per scopo. Le pene infamanti non sono degradazione reale dell'uomo né ingiuria. Sono una nota della legge e della opinione che creverano il condannato dagli altri cittadini. L'onore che si toglie al condannato non è il morale e l'assoluto, ma il fittizio e relativo, una creazione sociale che la società concede a' buoni e toglie a' tristi riconosciuti. Il diritto di proprietà può essere ristretto anche fuor dell'azione penale delle obbligazioni sorgenti per contratto o per quasi contratto. La restrizione adunque di questi tre diritti non è incompatibile colla esistenza, non offraggia la personalità, non toglie all'uomo di essere fine a sè stesso.

In secondo luogo la pena dee essere necessaria per la conservazione della società, e la necessità giustifica il diritto. Ma la pena di morte non è necessaria. Sono delitti atroci dove sono pene atroci. Di che fanno fede Solone e Dracone, Elisabetta e Caterina, l'Egitto e la Giudea, la Grecia e Roma, l'Inghilterra e la Francia, il Caucaso e la Toscana. Non si dica che la mitigazione delle pene fu l'effetto de' minorati misfatti. Anche nei paesi selvaggi giovò l'abolizione. Se gli uomini tristi fanno le tristi istituzioni, è vero ancora dire il contrario. La pena non dee essere soltanto efficace ma indispensabile. Or v'hanno pene più efficaci, l'esilio in Siberia, a cagion d'esempio, i colpi di stafite.

La pena dee inoltre avere le condizioni seguenti. Dee essere rassicurante da altre offese. Or bene, private il condannato della libertà: che può egli fare? Dee essere corrigente il reo. Per correggerlo inferocite, l'uccidete! La morte, termine della vita umana, principio di una vita sconosciuta, non ha mai corretto nessuno. Dee essere risarciente il danno. Un morto non ristora la società né l'offeso. Dee essere esemplare ai terzi. Ma non è. I suicidi eccedono il numero de' giustiziati, principalmente nei malvagi. Anziché orrore al delitto, la morte produce il terrore della pena e la compassione del reo. I delitti si moltiplicano là dove essa è più frequente. Vi si va per curiosità. Se pubblica, insegna la ferocia; se privata, dov'è l'esempio?

E per ultimo la pena dee avere tre altre condizioni. Fessa vuol essere personale, graduabile, riparabile. Ma la pena di morte non ha alcuna di queste tre condizioni. Non è personale, vale a dire non si restringe alla personalità. Maggior disonore torna ai congiunti d'un giustiziato che a quelli d'altri condannati, maggior dolore alla famiglia privata del suo capo per sempre. La donna condannata può portare nel seno la speranza di un uomo.

Non è graduabile. Ferocia, lussuria, cupidigia, superbia sono i movimenti più ordinari dei reati. Ebbene! faccate il feroce castigato il lussurioso, impoverite il cupido, umiliate il superbo. Vuolsi una analogia morale fra il delitto e la pena, vuolsi che il reo combatta il movente delittuoso. La pena di morte per i reati di sangue ha soltanto l'analogia materiale. Non si può graduare. Le esacerbazioni sono ridicole, impos-

sibili le mitigazioni. I moderni legislatori vietano le prime, e puniscono con egual pena il falsario e il parricida. Non è graduabile come dolore fisico che nessuno de' viventi ha provato (si vide), oltrechè da tutti è ammesso che debbasi ridurre al minimo possibile. La pena grave è la preparazione alla morte, non è il punto impercettibile che parte la morte dalla vita, cosicchè il condannato muore quando la pena è divenuta meno necessaria. Cherchè sia della dottrina del Barbacovi sul valore assoluto o relativo della pena di morte, questa, grave per molti, non lo è per altri in confronto d'altre pene. Se gran dolore la morte, nulla scusa l'atrocità; se piccolo, risolvesi in inutile apparato.

Infine non è riparabile. La pena di morte è la bestemmia della infallibilità della carne e del sangue. Basta la possibilità dell'errore perchè sia iniquissima una pena irrevocabile come il tempo. Spesso si assolve nel tribunale superiore un condannato nel tribunale inferiore. E se anche il secondo è inganni? Quanti finirono la vita nel patibolo che avrebbero dovuto finirlo nel manicomio? La pena irrimediabile vuole più guarentigie, giugne sempre tarda, è più difficile a proferirsi per la coscienza del giudice, a eseguirsi per la clemenza del principe, a provarsi per la difficoltà dei testimoni.

Eccettuano la ribellione il Beccaria, il Pastoret, il Voltaire, e altri molti. Ma se i perduelli sono più forti è guerra; se più deboli, è pena. Vogliono comandare? Infamateli.

Eccettuano i delitti militari. Ma è iniquo tutto che è contro la giustizia assoluta. Meno di tutti temono i soldati la morte. Sostituite la relegazione, la prigione perpetua, l'infamia. Abolita la pena di morte per la diserzione, diminui nella Francia il numero de' delinquenti. I Turci vestivano da donna i disertori.

Adducono Mosè. Ma dunque lapidate il bestemmiatore, lapidate l'adultera, il ladro de' sacri arredi, la femmina che veste le brache! Accettate il taglione! (*Harità*).

Ricordano la necessità dei casi straordinari. Ma nel sovvertimento degli ordini sociali non può più parlarsi di diritto penale si di guerra. La sovranità lotta col sudditi, o meglio con una parte di essi, non vi sono tribunali, ma eserciti, non sanzioni ma armi; la società combatte e uccide perchè non può più giudicare e punire.

Io vi ho addotte le ragioni principalissime che militano per l'abolizione, tratte dalle scritture di Pietro Ellero, l'uno de' più forti e più appassionati campioni contro la pena di morte.

E le ragioni di umanità e di convenienza io intendo benissimo. Ma la negazione del diritto sociale d'infiggere la pena di morte a chi ha dato la morte io non intendo.

Quando ci si dice che la vita è il bene più prezioso; che la personalità dataci da Dio nessuno ci può togliere; che la vita è cosa sacra è inviolabile, ci si dicono tali argomenti che significando tutto, non significano veramente nulla. La proposizione non ha senso se con ciò

vuolsi intendere che nulla vale quanto la vita. Perocchè anzi la morte vale quanto la vita, in alcuni casi è migliore della vita. Il maresciallo Ney quante morti non preferirebbe alla vita nell'ergastolo! La storia ci presenta il compenetrarsi continuo della vita e della morte, come il moto degli astri è il compenetrarsi continuo della forza attrattiva e della forza ripulsiva. In quella guisa dunque che se l'una di queste due cose mancasse, il moto degli astri cesserebbe, del pari se si cancellasse l'un di questi due fattori della storia, non vi sarebbe più umanità né storia dell'umanità.

E invero, fra i principii e gli stromenti dell'essere e dell'armonia universale vi ha la vita e la morte, come ogni altra dualità, indivisibilmente congiunte nella idea, egualmente necessarie al compimento dei fini dell'universo. Or come sono varie forme della vita secondo i gradi dell'essere animato, così sono varie forme della morte, tutte, se consentanee a ragione e a natura, egualmente necessarie e legittime.

Vi ha nel sangue e nella morte una efficacia che niente può surrogare. Essa è il suggello della vita, del riscatto, della grandezza de' popoli. Un popolo che non sa morire e non infligge la morte o si toglie il potere d'infliggerla, è un popolo fiacco in cui non vibra lo spirito della umanità, non comprende l'eroismo e il sacrificio, e non sa dare la vita per ciò che rifugge dalla morte.

Senza la pena di morte non si spiega il passato. Dove sarebbe, senz'essa, Socrate o Cristo? Socrate che non bee la dicuta non è più Socrate, Cristo che non muore non è più il Cristo. Abolite la croce, e voi abolite la redenzione! Ben si può dire che Dio poteva valersi di altro mezzo per la redenzione. Ma ecco siamo alla favola anziché alla storia.

Egli è vero che Dio ci dà la vita. Ma dunque se Dio mi fa storpio non potrò racconciarli le membra! Dio fa tutto. L'essenziale è sapere la Legge, ossia l'idea o il pensiero, giusta il quale le cose sono fatte. Ora noi vediamo che accanto alla luce stanno le tenebre. Senza l'una non s'intende l'altra, senza la morte non s'intende la vita, l'Universo si scioglierebbe.

Ma quali sono le forme razionali della morte? Si può comprenderci la morte che infligge lo Stato? L'uomo, si obbietta, dee morire di morte naturale. Quale è? Rispondono: quella che ci viene dalla natura o da Dio. Bene! Moriamo in ogni età, per mille cagioni naturali, ciò che prova che Dio è largo dispensatore della morte come della vita, e che non mira che all'armonia del tutto.

Forma di morte è pure la guerra, dove spicca nella sua sovrana bellezza, ministra dello spirito delle Nazioni, stromento di civiltà, fonte d'eroismo, di gloria, di grandezza. Or lo Stato ha esso diritto di fare la guerra? La negazione di questo diritto è l'utopia della pace perpetua propugnata da quell'uomo grandissimo che fu Riccardo Cobden, cui soltanto da pochi giorni tutto il mondo deplora perduto, ed equivale all'aboli-

sione della pena di morte. Il principio che fa rigettare la guerra, perchè cioè è inumana, perchè i popoli sono fratelli, fa egualmente contro la pena di morte. E pure, quando la guerra è necessaria, niente la surroga. Essa alimenta lo spirito bellicoso e le arti della pace, e adduce in queste il primato ai popoli guerrieri. Nel petto di tali popoli arde e sfavilla la vera fiamma dell'umanità. Un popolo pacifico e imbellè è un popolo egoista e servo a un tempo. Un popolo guerriero non versa il sangue soltanto per sè, ma per l'umanità, e le sue conquiste non sono soltanto nazionali ma storiche; fatte a beneficio di tutti i tempi e di tutte le Nazioni, esse si connettono al disegno generale della storia. Quanto non valse il sangue versato dalla Grecia e dall'Italia? Alto significato della guerra, essa entra profondamente nella vita delle Nazioni e nella ragione della storia.

Notano che nella guerra vi ha di mezzo la salvezza della Nazione. Quivi la morte non è certa, è soltanto possibile, è gloriosa. Ma qui i limiti sono segnati dalla conservazione della Società, al che basta punire adeguatamente il colpevole e toglierli facoltà di nuocere.

Ma la morte nella guerra e nel patibolo sono due forme di un solo genere, due diritti di un solo diritto. Morte possibile e gloriosa. Che fa? Sono accidenti di uno stesso diritto. Nella guerra la morte è soltanto possibile per l'individuo, ma per l'esercito è certa. Anzi è più crudeltà mandare alla guerra migliaia d'uomini che vi periscono crudelmente.

Alle forti argomentazioni replicano con forti argomentazioni.

L'infamia del patibolo. Perchè infame il patibolo? Il patibolo infama per un istante, i ferri infamano per tutta la vita. Se nel concetto del condannato, la pena è indipendente dalla affezione e dal sentimento subiettivo o individuale del paziente. Se nella opinione pubblica, è falsa come in altre cose, oppure è mescolanza di vero e di falso. La pena non può dirsi infamante se non in quanto è compagna e segno della colpa. Ma in questa unione della colpa e della pena l'infamia è nella colpa, e non nella pena. Anzi la pena lava e cancella l'infamia, è il contrario dell'infamia, purifica e glorifica il colpevole. Infine, anche nella opinione pubblica la pena non trae sempre l'infamia, a cagione d'esempio nelle condanne politiche.

L'emenda non è il principio o lo scopo supremo della pena. Nelle cose complesse vi ha un principio che domina tutto. Così al di sopra delle varie forme e dei vari fini delle singole parti del corpo umano vi ha un principio che tutti li determina e pel quale tutti sono fatti, la vita, fine supremo dell'organismo. Tra molti fini ve n'ha uno supremo. L'emenda può seguire la pena ma non può farne l'obbietto proprio e finale. Che si emendi o no il reo, è fatto estrinseco alla pena. Può emendarsi, può non emendarsi. Anzi talora la pena irrita il delinquente. Si falsa il concetto della pena dando a principio una conseguenza estrinseca, possibile, incerta, subbiettiva.

L'esempio nè meno non è scopo della pena. Il colpevole si punisce perchè ha violato la legge, non per disturbo gli altri dal violarla dee essere punito pur quando l'esempio non accompagni la pena.

Indarno parlano di pena graduabile per escludere la pena di morte. La graduazione dimostra che vi ha una proporzione tra il reato e la pena. La scala ascendente della pena non dee incontrare un limite assoluto nella vita; anzi la proporzionalità accenna a un punto dove il capo solo può soddisfare la Legge. Ciò sta nella natura stessa della pena.

E che sia così o il rapporto fra colpa e pena è obiettivo, naturale, necessario, o è contingente e convenzionale. Questo ultimo non può essere, ossia perchè, nel caso, potrà venir tempo in che la colpa non sarà punita, ossia perchè non vi sarebbe ragione perchè una colpa fosse più punita di un'altra, ossia perchè la pena sarebbe ingiustizia imposta da una violenta convenzione, e non da un principio razionale e necessario.

Che se la colpa e la pena sono unite da un legame obiettivo e indissolubile, ciò significa che vi sono due principii, e che questi sono uniti da un nesso indissolubile. Ma due o più principii indivisibilmente congiunti non possono essere interamente identici, sibbene operare in campo separato, con fini distinti; il che vuol dire che questi termini e principii non sono eguali in dignità e in valore. L'un principio dunque sorpassa l'altro, ma lo sorpassa non già escludendolo, sì rinchiudendolo nella sua propria natura, e rinchiudendolo non quale è in sé e fuori di siffatta natura, ma quale è o può essere combinato con questa natura, lo rinchiude cioè trasformandolo.

In qual guisa da questi principii svolti con una lunga serie di metafisiche speculazioni si tragga la necessità ideale e assoluta della pena di morte; in qual guisa se ne derivi l'antagonismo, la contraddizione, la conciliazione della contraddizione che è l'unità profonda, la legge immanente dell'Universo, la dialettica assoluta, fonte di tutto; per qual modo l'idea dell'ente giuridico, non figlio del caso, non un accidente nella vita dell'umanità, ma ente razionale e necessario, un momento, uno stadio necessario nel sistema universale delle idee, delle cose, dell'ente sociale, contenga tre elementi essenziali, vale a dire la legge, la negazione della legge (la colpa), e l'unità della legge e della colpa (la pena), donde poi si conchiude irrefutabilmente che non altrimenti che colla morte può punirsi il fatto della morte . . . . . io non istarè qui a dire, ossia perchè vorrebbe a ciò avere un'alta capacità, ossia perchè lo dovrei a lungo nè troppo pienamente ragionare.

Lo abuso del diritto è questione affatto accidentale, non entra nella essenza del diritto stesso, o che dovrebbero abolirsi le bevande e il diritto di proprietà perchè quelle e questo si abusano.

Parimenti l'abuso del diritto non toglie il diritto; altrimenti dovrete abolire la pietosa professione dei me-

dici, gli errori de' quali sono assai più frequenti degli errori dei giudici. (*Hariti generale*).

Io vi ho compendiate le dottrine del Vera, il più novello forse, forse anche o senza forse lo scrittore più filosofo sopra questo vitale argomento. I suoi ragionamenti ci stringono a meditare seriamente prima che contendiamo allo Stato il diritto di che si tratta. Egli è soltanto biasimevole, a parer mio, allorchè tenendosi stretto alle navole della filosofia Hegeliana s'argomenta di provare che lo Stato è signore della personalità e della vita dell'individuo. Lo Stato, egli scrive, non è un ente artificiale e di convenzione, ma ente immutabile e assoluto, quanto alla sua natura e agli essenziali poteri. Lo Stato è parte della Società, ma è il compendio di essa, è il pensiero sociale, più che il Generale non sia il pensiero dell'esercito che guida. L'individualismo è errore o ipocrisia de' nostri tempi, negazione dello Stato e della Società, una forma del sensismo applicata alle dottrine politiche; nello Stato è riposta l'unità dell'ente sociale; negato l'universale, anche l'individuale si nega. Nè giova il dire che gl'individui componenti lo Stato non son meno necessari dello Stato. Tutto è necessario nell'ente complessivo e sistematico, ma non tutto ha la stessa dignità nè lo stesso intrinseco valore. L'armonia, l'unità, la finalità dell'ente intero, tutto ciò costituisce il diritto assoluto e la giustizia assoluta dello Stato e della Nazione, giacchè lo Stato è la Nazione. L'individuo egoista si lagna, ma se lo Stato potesse parlare, noi ne udremmo di buone e di belle. Che vale che la legge penale punisca un ente morale e ragionevole, o che essa debba essere strumento di risurrezione e di conciliazione, non già di morte e di vendetta? L'essenziale è l'alto dominio dello Stato sulla vita dell'individuo. Esso rappresenta la volontà, il pensiero, e perciò il diritto assoluto della Nazione. Se la vita è da Dio, noi la riceviamo nello Stato. L'ente umano non genera come l'animale, ma come ente morale e socievole; lo Stato quindi entra anche nella generazione; la vita fuori dello Stato è astrazione. La ragione della pena è la difesa e la conservazione della Società. Adunque, quando sia necessaria, lo Stato può infliggere la morte.

Nè giova lo asserire che non è necessaria. La facoltà di nuocere non può essere assolutamente tolta, potendo il condannato fuggire o delinquere di nuovo ne' recinti stessi del carcere. Anche per la guerra si dice: non è necessaria. E nondimeno vi sono litigi che la diplomazia può sciogliere, altri che solo la spada. Nella stessa guisa vi sono macchie che il carcere può cancellare, altre che il solo sangue può lavare... Di che tutto viene a questa ultima conclusione; che cioè lo Stato può dare la morte perchè dà e sostiene la vita. Lo Stato che l'abolisce pone la nazione fuori della ragione e della storia, come farebbe abolendo il diritto d'imporre tasse e di fare la guerra. La pena di morte è, come ogni altra, parte integrante dell'ente giuridico, e quindi un de'diritti essenziali dello Stato.

Le quali dottrine così assolute e ricise se dovessero prendersi alla lettera e spingersi insino alle ultime conseguenze, ci condurrebbono, mi sembra, contro le intenzioni dello esimio scrittore, alla statolatria, all' onnipotenza dello Stato, all'annullamento dell'individuo, alla santificazione della tirannide. Manifestamente il signor Vera abusa l'uno de' termini sociali che è l'*ente sociale*, trasanda l'altro termine che è l'*individuo associato*, in quella guisa che i suoi contraddittori fanno appunto il contrario, donde appare che tutti i sillogismi delle scuole estreme sono sofistica impotente a conciliare gli oppositi, non sono dialettica atta a trovare il vero.

In questo grande conflitto l'animo resta dubbio e perplesso. Certamente se la pena di morte fosse illegittima, sarebbero omicidi il legislatore che la minaccia, i testimoni che depongono, il giudice che condanna, il carnefice che eseguisce. La legge sarebbe simile a un medico il quale uccidesse l'ammalato ch'ei non ha potuto guarire. (Si ride)

Ma è egli poi vero che sia atto nefando la pena di morte, orribile omicidio, assassinio legale? che la società che uccide, come dicono, con pompa un uomo inerme, disonori la umanità? Altri avrà assassinato il proprio padre per fretta di succedergli. La società che tronca senza ira la vita di quell'essere snaturato dovrà io dunque assomigliare alla tigre che lamba il sangue della sua vittima con crudele appetito? o dirò io che faccia oltraggio all'ordine morale, all'ordine giuridico, alla convenienza politica? L'uomo potrà uccidere i suoi simili, e lo Stato dovrà rispettare l'assassino? Oh! questo poi mi sembra troppo, o Signori, mettere il potere dell'individuo al di sopra del potere dello Stato! Perché dunque ognuno, il dotto e l'ignorante, il nobile e il plebeo, il vecchio e il fanciullo, il prete e il secolare, l'uomo e la femmina, la moltitudine e l'individuo, perchè ognuno, io dico, grida morte all'assassino? Interrogate il condannato. Se egli debba perire senza che abbia con premeditazione ucciso, la sua coscienza si rivolta contro la giustizia sociale. Ma se uccise per uccidere, se per predare, se per saziare gli ardori della libidine o per esercitare una brutale vendetta, voi lo udrete a dire: io l'ho meritato! È scolpito dal dito di Dio nel cuore dell'uomo il « perisca di spada chi di spada ha ferito » e una voce segreta ci ammonisce che chiunque avrà versato il sangue dell'uomo sarà versato il sangue di lui, conciossiachè a immagine di Dio è fatto l'uomo.... Fuvvi, e non è gran tempo (io vi sto garante del fatto), un padre che uccideva i figliuoli, non istosto avessero respirato: vero Saturno, divorava i nati suoi. Undici ne uccise acciò che la sua donna potesse dare il latte a prezzo e lui nutrire nella inerzia non contrastata pure da rimorsi (*sensazione*).

Io domando a voi: era egli un uomo? I mostri si uccidono, o Signori, perchè fanno rabbrivire la umana natura! (*sensazione*).

Il sangue chiama il sangue, lo dicono gli oppositori, e il solo sangue può espiare delitti commessi con fe-

rocia estraumana (chè a questo caso unico io riduco il diritto d'irrogare la pena di morte). Esca dalla umanità chi non ha d'uomo altro che il semblante. Caino fratricida paventa che ogni uomo in cui si abbatte vendicbi nel suo sangue il sangue del trucidato Abele. Nella coscienza di quel primo omicida si compendia la coscienza di tutta la umanità!

Nè io vo' per tutto questo fare l'apologia, e meno ancora l'epopea del carnefice, secondochè fece l'uomo dai sublimi paradossi, Giuseppe De Maistre. No, Signori. Io intendo benissimo la pena di morte inflitta a colui che studiosamente e spietatamente ha ucciso, ma non intendo il carnefice, questo essere terribilmente misterioso, l'uomo destinato a uccidere il suo simile freddamente, direttamente, per empia mercede, per professione di vita!... Ma poichè ben può stare, senza il carnefice, la pena di morte, io penso che, tutto ponderato, generosa ma falsa dottrina c'inecgnano coloro che, impotenti ad abolire l'assassinio contrastano alla società il diritto d'indiggerla.

E nondimeno, o Signori, pure riconosciuto il diritto dello Stato, io non voterò per la pena di morte: e ve ne esporrò succintamente le ragioni.

L'umanità è perfettibile, la società migliora. Il cristianesimo inda, per così dire, l'uomo nella identità della origine, nella eguaglianza della natura, nella sublimità dello scopo. Cristo venne pel ministero di riconciliazione; ultima e volontaria vittima (ben lo prova il Malanimo), venne per uccidere la morte. Senza la croce non s'intende Cristo, dopo la croce non s'intende troppo lo strazio legale dell'anima redenta (*sensazione*). Il Dio del timore non è il Dio dell'amore. Il supplizio del Salvatore è un anatema eterno contro la pena di morte. Il vangelo ha abolito la schiavitù, nè più possibili sono oramai il paria indiano, l'iloto lacedemone, il servo romano, l'aldio germanico, il negro colono della Virginia. L'America del Settentrione versa, per il trionfo di un principio, il sangue di milioni d'uomini. Il cristianesimo ha abolito la tortura, le tanaglie, la ruota, e tutta la ferità delle pene. La chiesa va a abolire indirettamente la pena di morte. La causa capitale dell'adultera finì col perdono. Giudicare e testificare in causa capitale reca irregolarità canonica. I chierici non possono essere spettatori di un supplizio. S. Ambrogio consiglia a' giudici di astenersi aleno tempo dalla eucaristia dopo avere proferita una sentenza di morte. Tertulliano interdica a' cristiani l'uffizio della magistratura. Gli antichi canoni divietano al chierico l'esercizio della professione del medico. S. Agostino declama contro la pena capitale. I monaci antichi sottraevano i rei dannati a morire.

L'abolizione dell'ultimo supplizio non è più una opinione scientifica; essa è una credenza morale. Elisabetta l'abolì nella Russia, Niccolò nel Ducato di Finlandia, i due Leopoldi la fecero scomparire dalla Toscana. Il barone di Montesquieu la restringe, l'avvocato Robespierre consiglia di schiantarla, l'Italia benedetta

fu la prima a dare pel marchese Beccaria il grido di abolizione.

Il Codice penale ha progredito, e pur siamo quasi tuttavia nella infanzia! Si punisce troppo, o si punisce troppo poco. Poco fa il Codice sardo puniva di morte il furto sacrilego. Il Codice francese fa morire il falso monetario. L'abigeato e la contravvenzione di caccia sono crimini capitali negli statuti inglesi. Prima del Beccaria erano nella legislazione inglese almeno cento sessanta crimini capitali, quaranta nelle altre legislazioni. Or si riducono al più a cinque casi o sei.

Per la qual cosa, o Signori, non sono per noi cristiani e italiani, concetti inintelligibili questi. Il senso di ribrezzo con che miriamo il carnefice non è esso la condanna della pena capitale? Scuola di crudeltà la scuola del carnefice! Tutti commuove, nessuno migliora! Ben disse Caterina di Russia che la pena di morte non ha mai migliorato una nazione. Gli uni la vogliono pubblica affinché atterrisca, gli altri la vogliono segreta acciò non demoralizzi. Il sangue chiama sangue, il supplizio chiama il supplizio. Dalla pena di morte ebbe vita la ghigliottina. L'uomo è una fiera mansuefatta, disse colui. Definizione sdegnosa! Ma noi la rendiamo più barbari! La società non può dunque durare senza patiboli? L'immagine di Dio è ella fatta per essere pendaglio di un gibetto?

Per noi cristiani, dico, e cristiani del secolo diciannovesimo. A' pagani parrebbero stranezze e assurdità questi veri perchè non intesero il mistero della redenzione; ciò che prova una volta più che l'abolizione della pena di morte è lo svolgimento naturale del cristianesimo.

Signori, una legge durissima obbliga i magistrati a leggere al condannato, in udienza pubblica, la sentenza di morte. Oh quante volte mi toccò lo ingrato ufficio! No, Signori, io non potei giammai, adempiendolo, guardare in faccia la vittima di questa ferocia legale... L'uomo può errare, un tribunale può errare: or chi evoca dalle mute sedi di morte l'innocente condannato? Chi può quelle anime sdegnate richiamare a' corpi sui? Stolto chi non trema pensando alla possibilità dell'errore! Quanti non furono uccisi in nome della legge siccome uccisori d' uomini che poi si rividero vivi? Io lo ripeto ancora una volta. La pena irrevocabile è la infallibilità della umana creta. Rammento il processo del cav. Giulio Tolu stato decapitato in Cagliari per sentenza della Reale udienza a classi unite: e poco dopo apparve manifesta l'innocenza, e fu dal re Carlo Alberto riabilitata la memoria dell'infelice, e assegnata una pensione alla derelitta vedova madre!... (*Sensazione.*)

*Una voce.* Ha fatto benissimo.

Senatore Stotto-Plutor. Lo rammento con orrore perchè sebbene quel sangue, certo per grazia speciale del cielo, non cadde sovra il mio capo, mi stanno ancora nella mente le lacrime sconsolate de' miei colleghi, traditi da un tremendo apparato di prove... E mi rimbombano tuttavia all' orecchio le grida disperate di tre

o quattro uomini sciaguratissimi i quali, dopo i dibattimenti di settanta e più giorni, udito lo irrevocabile giudizio, protestando della innocenza, bestemmiavano i giudici (a' quali io presiedeva) e i testimoni e sè stessi e il seme della loro semenza... L'argomento più concludente contro la pena di morte egli è questo per me: e io voto con animo tranquillo e sicuro.

Se non che, o Signori, demolendo questo terrore degli assassini, e' bisogna creare un'altra pena. A non scomporre tutta la scala penale, si vorrebbe sostituire il carcere cellulare. Ma ciò è, a mio avviso, un deplorabile errore. Ne' ricoveri de' condannati entra e vive la speranza, non così per la clemenza del principe, come per le facili fughe, entra la certezza dell'aiuto de' congiunti, entra il conforto di mirare il cielo, respirare l'aere, calpestare il suolo che li vide nascere. Soltanto la iattura di tutto questo può sostituire la pena di morte. Viva lo scellerato, ma viva nel dolore di avere perduto per la vita quello che più si ama, la famiglia e la patria. Viva, ma non contristi i concittadini lo aspetto di una fiera che ha oltraggiato l'umana natura, disfatta la immagine di Dio. Viva, ma in un'isola rimota e deserta dove a lui non approdi novella del mondo in cui a vivere fu posto. Viva, ma come i dannati al supplizio eterno, suddito alla patria ma legato non con altro vincolo che per quello della pena, in preda ai rimorsi, senza perdono quaggiù, senza consolazione, senza speranza! (*Segni di approvazione.*)

Or voi qui mi direte: ma dove è essa questa isola rimota che tu vai immaginando? Signori, perdonatemi. Io non vorrei che noi fossimo l'un giorno e l'altro condotti ad abolire l'abolizione. Non abolitela, se così vi piace, finchè non abbiate in mano il mezzo della deportazione. Non abolitela, ma fate l'equivalente, sospendetela, dichiarando fin d'ora che sarà quanto prima abolita in tutto il regno italiano.

Signori, io vo' in sul finire esclamare con un egregio scrittore: Inaino a quando il vezzo archeologico dei legislatori e dei giureconsulti soffocherà il generoso anelito dell'umanità? La pena di morte si può dire abolita. Su via, coraggio! un altro passo ancora! Dichiarate del tutto proscritto questo obbrobrio della terra. Una voce universale si leva contro la pena di morte. È la coscienza della umanità. Ella sia maledetta, se non altro, perchè ha oltraggiato la sapienza in Socrate, la virtù in Severino Boezio, la giovinezza in Corradino Svevo, la bellezza in Beatrice Cenci, la divinità nel figlio della Vergine di Nazaret. (*Bravo*)

Così egli presso a poco. E io soggiungerò che essa ci ha renduto il servizio per cui era stata trovata, nè altro ce ne può rendere omai. Essa ha ucciso il Cristo, ha redenta la umanità; la sua missione è compiuta. (*Movimenti diversi*)

Adunque, o Signori, prepariamoci a uccidere la morte, per quanto sta da noi, e avremo fatta opera degna di un gran popolo rigenerato, degna del cristianesimo, degna di questa Italia, madre di ogni civiltà.



Io fo la proposta della quale do lettura; e se il signor Presidente vorrà a suo tempo permetterlo, io la svolgerò con parsimonia di concetti e di parole.

1. La esecuzione della sentenza di morte è a spesa in tutto il Regno.

2. Nondimeno sarà eseguita contro chiunque uccida meditatamente il Capo dello Stato o alcuno dei Principi Reali.

3. Non si tosto si potrà, la pena di morte sarà abolita e surrogata dalla deportazione.

4. Prima che si metta in atto la deportazione, i condannati all'ultimo supplizio saranno tenuti nella carcere co' ferri separati da tutti gli altri, ond' essere dappoi deportati.

Quando il signor Presidente mi permetta di farlo, in pochi minuti svolgerò questo mio emendamento.

*Varie voci.* A domani.

**Presidente.** Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco e mezzo, riunione negli Uffici per l'esame del disegno di legge per la leva sui nati nell'anno 1845.

Pregho i signori Senatori a voler intervenire a questa riunione trattandosi di un progetto di legge di molta urgenza.

Alle due precise, seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).